



# COMUNE DI CAGLIARI

## ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione *ordinaria*. Convocazione *1<sup>a</sup>*. Seduta *pubblica*.

Oggi *ventitre* del mese di *luglio* dell'anno *duemilatrecenti* in Cagliari nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato a termini dell'art.3 del Regolamento del C.C., si é riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

N. 26 All.: /

OGGETTO:

Ordine del giorno contro il commissariamento degli organi politici democraticamente eletti nelle province per violazione della Costituzione in assenza dei presupposti di legge.

COMUNE DI CAGLIARI

<i>Sindaco:</i>	PRES.	ASS.	<i>... Consiglieri:</i>	PRES.	ASS.
Zedda Massimo	X		Lobina Enrico	X	
<i>Consiglieri:</i>			Mannino Pierluigi	X	
Andreozzi Giuseppe	X		Marcello Fabrizio Salvatore	X	
Ballero Francesco		X	Marongiu Gaetano	X	
Carta Davide	X		Mascia Sergio	X	
Casu Paolo	X		Meloni Pier Giorgio		X
Chessa Giovanni	X		Mereu Alessio	X	
Chessa Maurizio	X		Murgia Marco	X	
Cugusi Claudio	X		Perra Raimondo	X	
Cugusi Giorgio		X	Petrucci Filippo	X	
Depau Goffredo	X		Piras Anselmo		X
Depau Marisa		X	Porcelli Maurizio		X
Dessi Sebastiano	X		Porrà Roberto	X	
Dore Giovanni	X		Portoghese Guido	X	
Farris Giuseppe		X	Rodin Fabrizio	X	
Floris Antonello	X		Scano Andrea		X
Fuoco Gennaro	X		Schirru Stefano		X
Ghirra Francesca	X		Secchi Ferdinando	X	
Lai Aurelio	X		Serra Renato		X
Lancioni Gianfranco Mariano	X		Tocco Edoardo		X
Lecis Cocco Ortu Matteo	X		Vargiu Sandro	X	
<b>Presenti: 30</b>			<b>Assenti: 11</b>		

Presiede il Presidente del Consiglio Goffredo Depau

con l'assistenza del Segretario Generale Renzo Serra

**OGGETTO:** Ordine del giorno contro il commissariamento degli organi politici democraticamente eletti nelle province per violazione della Costituzione in assenza dei presupposti di legge.

In prosecuzione di seduta, a seguito del dibattito contro il commissariamento degli organi politici democraticamente eletti nelle province, viene presentato l'ordine del giorno, a firma dei Conss. Dore, Andreozzi, Secchi e Carta, di seguito riportato:

### **"IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Premesso che*

- *con legge del 28 giugno 2013 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province) il Consiglio regionale ha stabilito:*

*"Art. 1 Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province*

*1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva una proposta di legge costituzionale di modifica dell'articolo 43 dello Statuto.*

*2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva una legge di riforma organica dell'ordinamento degli enti locali. In detta legge, in attesa della modifica dell'articolo 43 dello Statuto, è disciplinato il trasferimento delle funzioni svolte dalle province, ad eccezione di quelle relative a: raccolta e coordinamento delle proposte dei comuni relativamente alla programmazione economica, territoriale e ambientale del territorio regionale di loro competenza; adozione di atti di programmazione territoriale a livello provinciale.*

*3. Al fine di assicurare la continuità dell'espletamento delle funzioni già svolte dalle province, nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 2, per le province, in relazione alle quali sono stati proposti i quesiti abrogativi, di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio, soppresse a seguito dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012, e del relativo decreto del Presidente della Regione n. 73 del 25 maggio 2012, sono nominati, con delibera della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, commissari straordinari che assicurano la continuità delle funzioni già svolte dalle province e predispongono entro sessanta giorni dall'insediamento gli atti contabili, finanziari e patrimoniali ricognitivi e liquidatori necessari per le procedure conseguenti alla riforma di cui al comma 2, con particolare riferimento a:*

- a) lo stato di consistenza dei beni immobili e mobili;*
- b) la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;*
- c) la situazione di bilancio;*
- d) l'elenco dei procedimenti in corso;*
- e) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l'elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica.*

*I commissari straordinari provvedono inoltre all'amministrazione ordinaria dell'ente e garantiscono il proseguimento dell'esercizio delle funzioni e dell'erogazione dei servizi alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso l'affidamento diretto ad organismi a totale partecipazione pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria.*

*4. In relazione alle province per le quali sono stati proposti referendum consultivi, nelle more dell'approvazione della riforma cui al comma 2, continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 3, della legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011), salvi i casi di cessazione anticipata, nei quali si nomina un commissario straordinario in conformità a quanto previsto al comma 3. Le gestioni provvisorie in carica e i commissari straordinari svolgono le funzioni di cui al comma 3.*

*5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane))."*

- *in data 3/7/2013 sono stati nominati i commissari per 6 province su 8 (con esclusione di Sassari e Nuoro) da parte della Giunta Regionale;*

*Considerato che*

- *Le province di Cagliari, Sassari e Nuoro vennero istituite con legge costituzionale il 26 febbraio 1948, n. 3 con lo Statuto speciale per la Sardegna pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58. Le tre province vengono disciplinate dall'art 43 dello Statuto. L'altra provincia storica, è quella di Oristano, istituita con legge dello Stato il 16 luglio 1974, n. 306. Le nuove province regionali del Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, Olbia-Tempio e Ogliastra, invece, vennero istituite con la Legge Regionale n. 9 del 12 luglio 2001.*
- *Con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" viene innovata la legislazione che all'art 114, parte II, del titolo V della Costituzione, dice che "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato" e che "i Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione", mentre l'art. 116 recita che "il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto-Adige/Sudtirolo e la Valle d'Aosta, dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti Speciali, adottati con legge costituzionale".*
- *La carta fondamentale, quindi, stabilisce che la Repubblica è costituita anche dalle province e delimita lo spazio di manovra della legislazione delle Regioni che non possono eccedere nelle proprie competenze. Il Governo ai sensi dell'art 127, 1° e, Cost. "quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione".*
- *In tema di commissariamento degli enti locali la disciplina vigente in Sardegna è quella prevista dalla legge regionale n. 13 del 2005. Questa prevede, all'art. 2, che «nei casi previsti dall'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, sono disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali». Sicché la Giunta regionale può commissariare gli enti locali (comuni e province) solo nelle ipotesi espressamente previste dall'art. 141 del TUEL, cioè dalla disciplina legislativa nazionale.*
- *Nessuna delle ipotesi elencate nel citato articolo si attaglia al caso "sardo", sicché il commissariamento degli enti provinciali, di tutti gli enti provinciali, è palesemente un atto extra et contra legem.*
- *Il commissariamento di organi democraticamente appare, tra l'altro, chiaramente elusivo del giudicato costituzionale, poiché contrasta con quanto deciso nella sentenza n. 48 del 2003 della Corte costituzionale, che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art 1, comma 2, della legge regionale della Sardegna n. 10, del 1 luglio 2002, nella parte in cui disponeva l'abbreviazione della legislatura delle 4 province storiche il cui mandato scadeva nel 2005, in modo da permettere nel 2003 il rinnovo contestuale con le 4 nuove province appena istituite. Tale disposizione, violando la carta fondamentale dello Stato, è stata bocciata dalla Corte Costituzionale, che ha sancito che la decadenza prima della scadenza naturale degli organi elettivi come i Consigli e le Giunte Provinciali, è incostituzionale*

*perché “vi è un diritto degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti al compimento del mandato conferito nelle elezioni, come aspetto essenziale della stessa struttura rappresentativa degli enti, che coinvolge anche i rispettivi corpi elettorali”. La Corte Costituzionale ha ulteriormente sancito che la Regione Sardegna non può disporre nei casi concreti di intervenire sulla durata in carica degli organi elettivi locali fissata dalla legge. Secondo la Corte “l’abbreviazione del mandato può bensì verificarsi, nei casi previsti dalla legge, per l’impossibilità di funzionamento degli organi o per il venir meno dei presupposti di governabilità che la legge stabilisce” (Artt. 53 e 141 legge 267/2000). Oppure per altre cause quali “ipotesi di gravi violazioni o di gravi situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica che la legge sanziona con lo scioglimento delle assemblee”. Le ipotesi eccezionali di abbreviazione del mandato elettivo debbono essere preventivamente stabilite in via generale dal legislatore, scrive nella sentenza la Corte Costituzionale. La Regione Sardegna, secondo quanto scrisse la Corte Costituzionale nel 2003, pur essendo titolare della competenza primaria sancita dall’art 3 dello Statuto Speciale “non ha mai proceduto a darsi una legislazione organica sull’Ordinamento degli Enti Locali” e non ha mai “provveduto a disciplinare in generale i casi di scioglimento anticipato dei Consigli degli Enti” e che le province non si trovano in queste condizioni di scioglimento previste dalla legge.*

*Di conseguenza «le ipotesi eccezionali di abbreviazione del mandato elettivo debbono essere preventivamente stabilite in via generale dal legislatore», sicché «non può essere una legge provvedimento, disancorata da presupposti stabiliti in via legislativa, a disporre della durata degli organi elettivi».*

- *Pertanto, la nomina dei commissari in assenza di una riforma organica delle province “regionali” e di una costituzionale per quelle storiche viola palesemente gli artt. 114 e ss. della Costituzione e art 43 dello Statuto Speciale della Sardegna andando ad incidere su uno dei principali diritti dell’ordinamento nazionale che è quello di essere governati e rappresentati da organi democraticamente eletti fino alla fine del relativo mandato, salvo gli abusi disciplinati per legge; che, per contro, non può non evidenziarsi che l’Upi (Unione Province Italiane) per bocca del suo rappresentante regionale Saitta ha affermato: “Il Consiglio regionale, che con tanta fretta vuole nominare i propri commissari a guidare istituzioni della Repubblica, non muove un dito per cancellare quei 118 enti e agenzie regionali censiti dal Ministero dello sviluppo, che costano oltre 680 euro a cittadino. L’assurdo è che nel solo 2012, secondo quanto riportato nella Banca dati Siope, la Regione Sardegna ha speso per questi enti oltre 424 milioni del proprio bilancio: 100 milioni in più della spesa complessiva sostenuta da tutte le Province sarde insieme per garantire servizi ai cittadini, che, sempre secondo il Siope, nel 2012 ammontava a 344 milioni di euro.”*
- *In particolare, l’amministrazione cagliaritana si relaziona costantemente e proficuamente con la Provincia di Cagliari per le competenze relative (tra i tanti e recente vedasi la soluzione per la chiusura del campo nomadi sulla 554 e l’integrazione dei ROM);*
- *Al contrario, la nomina - contra legem - di un commissario rischia di bloccare i numerosi procedimenti in corso (si veda lo svolgimento di VAS in ordine ai piani attuativi, il P.U.L. in particolare), con conseguenti invalidità derivate di tutti gli atti che dovessero essere emanati da quest’ultimo.*

*Ritenuto infine che stante le violazioni di legge testé descritte paiono integrare la fattispecie di cui all’art. 126 della Costituzione, in base al quale “Con decreto motivato del Presidente*

*della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.”*

*Tutto ciò premesso,*

**IMPEGNA IL SINDACO ED IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

*Per quanto di rispettiva competenza:*

- *a chiedere che l'atto di nomina dei commissari delle province ed, in particolare di quello della Provincia di Cagliari, venga revocato in autotutela per palese illegittimità;*
- *a trasmettere il presente ODG all'ANCI per dare ampia diffusione di quanto denunciato;*
- *a trasmettere al Governo nazionale il presente ODG al fine di proporre l'impugnatioa urgente della relativa legge del 28/6/2013 ed a valutare, senza indugio, l'attivazione delle procedure di cui all'art. 126 della Costituzione.”*

Di seguito il Presidente mette in votazione il suindicato ordine del giorno che, con sistema di votazione elettronico, viene approvato avendo ottenuto il seguente risultato: presenti 30, votanti 28, voti favorevoli 21, voti contrari 7 (Chessa G., Floris, Fuoco, Lai, Mereu, Porrà e Vargiu), astenuti 2 (Depau G. e Mannino).

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Renzo Serra)

**IL PRESIDENTE**  
(Goffredo Depau)